



La vostra assicurazione per il soccorso e per viaggiare senza rischi

Condizioni generali di assicurazione
E791

Informazioni relative alla sua assicurazione

Gentile cliente,

siamo lieti di informarla in merito all'identità dell'assicuratore e ai principali contenuti del contratto d'assicurazione (articolo 3 della Legge sul contratto d'assicurazione).

Per facilitare la lettura, questo testo è stato redatto con termini di genere specifici, ma che sono validi per tutti i sessi.

Chi sono i suoi partner contrattuali?

L'assicuratore che si fa carico dei rischi relativi alla presente assicurazione è: Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA, Dufourstrasse 40, CH-9001 San Gallo. Responsabile della presente assicurazione è: Europea assicurazione viaggi (denominata ERV nelle CGA), una succursale dell'Helvetia Compagnia Svizzera d'Assicurazioni SA con sede in St. Alban-Anlage 56, casella postale, CH-4002 Basilea.

Quali sono il diritto o le basi contrattuali applicabili?

Il presente contratto è disciplinato dal diritto svizzero. Le basi contrattuali sono costituite, ad es., dalla proposta, dalle informazioni per i clienti, dalle Condizioni generali d'assicurazione ed eventualmente da altre Condizioni particolari o Condizioni complementari nonché dalla polizza. Per il resto si applica la Legge federale sul contratto d'assicurazione. Qualora lo stipulante sia domiciliato/abbia la propria sede nel Principato del Liechtenstein si applicano il diritto e le disposizioni della legge sul contratto d'assicurazione vigenti in questo Paese.

Quali sono i rischi assicurati e qual è l'estensione della copertura?

Gli eventi per i quali la ERV è tenuta a versare le prestazioni sono specificati nella proposta d'assicurazione, nelle relative Condizioni generali d'assicurazione (CGA) e/o nelle eventuali Condizioni particolari (CP).

Di quale assicurazione si tratta?

Le assicurazioni che ha stipulato sono fondamentalmente assicurazioni contro i danni. Le assicurazioni di somma fissa sono espressamente designate come tali nei documenti contrattuali (p. es. proposta, polizza, CGA).

Quali prestazioni assicurative sono erogate?

L'ammontare delle prestazioni o dei massimali e il genere di prestazioni assicurative sono riportati sulla proposta d'assicurazione, sulla polizza, sulle relative CGA o CP. Lo stesso vale per eventuali franchigie e termini d'attesa.

A quanto ammonta il premio dovuto?

L'importo del premio dipende dalla copertura assicurativa scelta e dai rischi assicurati. I dettagli in merito al premio, ai tributi e alle tasse legali (p. es. bollo federale) sono indicati nell'offerta, nella proposta d'assicurazione o nella polizza oppure nel conteggio dei premi. Se il contratto viene disdetto anticipatamente, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, in conformità con le disposizioni legali e contrattuali.

Quali obblighi sussistono in sede di stipula del contratto?

Ai sensi dell'art. 6 della legge sul contratto d'assicurazione, lo stipulante, in quanto proponente, è tenuto a rispondere con completezza e veridicità alle domande contenute nella proposta (p. es. data di nascita, sinistri precedenti). Se al momento della stipula dell'assicurazione, lo stipulante o la persona assicurata ha fornito una risposta non veritiera o incompleta a una domanda formulata per scritto o in un'altra forma testuale, la ERV è autorizzata a disdire il contratto entro quattro settimane da quando viene a conoscenza della violazione dell'obbligo di denuncia. Se il contratto viene risolto in seguito a una tale disdetta, si estingue anche l'obbligo a versare le prestazioni per i sinistri già occorsi, nella misura in cui il loro verificarsi o la loro entità siano stati influenzati dalle dichiarazioni incomplete o non veritiere. Se sono già state erogate delle prestazioni, può esserne chiesto il rimborso.

Quali altri obblighi deve rispettare in veste di stipulante/devono rispettare le persone assicurate?

Fra i principali obblighi dello stipulante e delle persone assicurate rientra per esempio quanto segue:

- un eventuale sinistro deve essere immediatamente comunicato alla ERV, p. es. al numero d'emergenza +41 848 801 803 operativo 24 ore su 24;
- in caso di accertamenti da parte della ERV, p. es. accertamenti in caso di sinistro, lo stipulante e le persone assicurate sono tenuti a collaborare (obbligo di collaborazione);
- in caso di sinistro devono essere adottate misure ragionevoli atte a limitare e ad accertare il danno (obbligo di limitare il danno).

Quando inizia e quando termina il suo contratto d'assicurazione?

Il contratto decorre e termina alla data indicata nella proposta d'assicurazione e nella polizza. Se è stato consegnato un attestato d'assicurazione o è stata accordata una copertura provvisoria, la ERV garantisce la copertura assicurativa a partire dalla data ivi indicata fino alla consegna della polizza. Alla scadenza della durata contrattuale concordata, il contratto si rinnova tacitamente per altri 365 giorni, a meno che uno dei partner contrattuali lo disdica per iscritto o in un'altra forma testuale osservando un termine di preavviso di 90 giorni. Se è stato concluso per una durata inferiore a un anno, il contratto si estingue alla data indicata nella polizza.

Il contratto può inoltre essere disdetto anticipatamente

- in seguito a un sinistro per il quale la ERV ha versato delle prestazioni:
 - dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
 - dalla ERV, al più tardi alla data del versamento; la copertura assicurativa cessa 14 giorni dopo la ricezione della disdetta;
- in caso di aumento del premio o della franchigia da parte della ERV: dallo stipulante alla fine dell'anno assicurativo, qualora non accetti le nuove disposizioni. Restano riservate le modifiche prescritte dalle autorità (come la modifica dei premi, delle franchigie, dei limiti d'indennizzo, dell'estensione della copertura o dei tributi e delle spese) in caso di coperture disciplinate dalla legge.

Perché vengono trattati i dati personali e quali dati, di preciso, sono oggetto di trattamento?

Tutti i dati personali sono trattati in conformità con la legislazione applicabile sulla protezione dei dati. La ERV è responsabile del trattamento dei suoi dati personali. Nell'informativa sulla protezione dei dati disponibile all'indirizzo www.erv.ch/daten-schutz trova maggiori informazioni sulle finalità del trattamento (p. es. gestione dei contratti d'assicurazione, attività di marketing, tariffazione e creazione di prodotti su misura, esame del rischio ed evasione dei sinistri, destinatari in Svizzera e all'estero) nonché sui suoi diritti.

Quando si beneficia del diritto di revoca?

Lo stipulante può revocare per iscritto o in un'altra forma testuale la propria proposta relativa alla stipula del contratto o la dichiarazione della sua accettazione. Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui lo stipulante propone o accetta il contratto. Il termine è rispettato se lo stipulante notifica la sua revoca alla ERV o se consegna la sua notifica di revoca all'ufficio postale l'ultimo giorno del termine di revoca. È escluso il diritto di revoca per le assicurazioni collettive di persone, gli accordi di copertura provvisori e gli accordi con una durata inferiore a un mese. L'eventuale premio annuo/unico resta dovuto qualora un terzo danneggiato rivendichi in buona fede delle pretese nei confronti della ERV.

Quali tasse vengono addebitate?

In caso di diffide ed esecuzioni la ERV addebita le seguenti tasse:

- tassa per la diffida legale CHF 20.–,
- tassa per l'avvio di una procedura d'esecuzione (al netto delle spese giudiziarie e d'esecuzione) CHF 50.–,
- tassa per la cancellazione di un'esecuzione CHF 80.– (la cancellazione ha luogo solo se tutti gli arretrati sono stati saldati).

Condizioni generali d'assicurazione (CGA) E791

- 1 Disposizioni generali
- 2 Salvataggio e recupero
- 3 Rimpatrio
- 4 Protezione SOS per le emergenze durante i viaggi
- 5 Spese di annullamento
- 6 Bagaglio durante il trasporto
- 7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo
- 8 Soccorso stradale per veicoli a motore
- 9 Soccorso alpino per animali
- 10 Glossario

La copertura assicurativa comprende unicamente le prestazioni e le somme d'assicurazione indicate nel seguente riepilogo. In ogni caso sono determinanti le prestazioni/le somme d'assicurazione dell'assicurazione stipulata. Salvo indicazioni contrarie, gli importi massimi delle somme d'assicurazione s'intendono per evento.

Varianti del pacchetto

Tipologie di pacchetto		Somme d'assicurazione Importo massimo delle prestazioni in CHF per evento
Per tutti i pacchetti si applica quanto specificato alle cifre e in aggiunta	1 Disposizioni generali 10 Glossario	
SOS 144	2 Salvataggio/recupero	Illimitato/CHF 30 000.–
SOS 144 Plus	2 Salvataggio/recupero 3 Rimpatrio	Illimitato/CHF 30 000.– Illimitato
SOS Protect Plus	2 Salvataggio/recupero 3 Rimpatrio 4 Protezione SOS per le emergenze durante i viaggi	Illimitato/CHF 30 000.– Illimitato In base alla polizza assicurativa
	5 Spese di annullamento 6 Bagaglio durante il trasporto	CHF 10 000.– CHF 700.–
	7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo	CHF 100 000.–
Coperture complementari	8 Soccorso stradale per veicoli a motore	In base alla polizza assicurativa
	9 Soccorso alpino per animali	CHF 2000.–

Le seguenti disposizioni generali e il glossario valgono per tutte le assicurazioni della ERV. La copertura assicurativa stipulata è disciplinata alle seguenti cifre (2–9).

Centrale d'allarme

In caso di emergenza la centrale d'allarme è a disposizione della persona assicurata, che può usufruire di tale servizio 24 ore su 24 per 365 giorni all'anno. In caso di imprevisti durante il viaggio è obbligatorio contattare la centrale d'allarme: +41 848 801 803 oppure +800 8001 8003.

1 Disposizioni generali

1.1 Persone assicurate e stipulante

- A Lo stipulante corrisponde alla persona fisica o giuridica che ha concluso un contratto d'assicurazione con la ERV. L'assicurazione è valida
- a) se lo stipulante ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein;
 - b) se lo stipulante non ha domicilio civile in Svizzera o nel Liechtenstein e l'assicurazione ha una durata massima di quattro mesi. In tal caso, lo stipulante deve trovarsi in Svizzera o nel Liechtenstein al momento della stipula dell'assicurazione.
- B Quando si stipula un'assicurazione familiare (assicurazione per più persone), oltre allo stipulante sono assicurate le persone elencate qui di seguito: per famiglia e più persone si intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica, sposate, in un'unione domestica o conviventi inclusi genitori, nonni nonché figli. Fanno parte della famiglia anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica, quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze, nonché i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.
- C **Immediatamente prima di prenotare la prestazione di viaggio, le persone affette da malattie croniche sono tenute a richiedere al proprio medico il rilascio di un certificato che ne confermi l'idoneità al viaggio.**

1.2 Periodo di validità

- A Le assicurazioni annuali sono valide dalla data dell'emissione per 365 giorni e si rinnovano tacitamente per altri 365 giorni se non vengono disdette per iscritto almeno 90 giorni prima della scadenza.

1.3 Esclusioni generali

- Non sono coperti gli eventi
- a) che si erano già verificati o che erano riconoscibili al momento della stipula dell'assicurazione o della prenotazione della prestazione di viaggio, si fanno salve le disposizioni concernenti l'aggravamento di malattie croniche;
 - b) che si verificano in relazione a malattie o infortuni che non sono stati diagnosticati da un medico al momento del loro insorgere o che sono stati confermati solo da un consulto telefonico;
 - c) che sono causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
 - d) nell'ambito dei quali il perito (esperto, medico ecc.) che effettua accertamenti sul sinistro è un diretto beneficiario oppure un consanguineo o un parente acquisito della persona assicurata;
 - e) che sono la conseguenza di eventi bellici o sono riconducibili ad atti di terrorismo, con riserva delle disposizioni della cifra 4.2 A e);
 - f) che sono legati a rapimenti;
 - g) che sono la conseguenza di ordini delle autorità;
 - h) che si verificano in occasione della partecipazione a
 - competizioni, gare, rally o allenamenti con veicoli a motore o imbarcazioni,

- competizioni o allenamenti legati allo svolgimento di attività sportiva a livello professionistico o a sport estremi,
 - escursioni in montagna e attività di trekking se prevedono pernottamenti a un'altezza superiore ai 4000 metri sul livello, del mare; spedizioni,
 - atti temerari (temerarietà) durante i quali ci si espone consapevolmente a un pericolo particolarmente elevato; sono determinanti al riguardo le vigenti classi di pericolo stabilite dalla Suva;
- i) che si verificano mentre si guida un veicolo a motore o un'imbarcazione senza la necessaria licenza di condurre in corso di validità prevista dalla legge o se manca l'accompagnatore previsto dalla legge;
 - k) che sono causati dall'influsso di alcol, droghe, narcotici o farmaci;
 - l) che risultano dall'esecuzione intenzionale di crimini, delitti e al loro tentativo;
 - m) causati dalla persona assicurata e riconducibili a suicidio, autolesionismo o al loro tentativo;
 - n) che sono causati da radiazioni ionizzanti di qualsiasi tipo, incluse in particolare quelle provocate da trasmutazioni nucleari;
 - o) a seguito di una pandemia. Fanno eccezione la contrazione della malattia da parte della persona assicurata e l'isolamento/la quarantena in caso di infezione (cifre 4.2 A + 5.2 A).

1.4 Pretese nei confronti di terzi

- A Se la persona assicurata è stata risarcita da terzi responsabili o dal loro assicuratore, in base al contratto non ha diritto ad alcun indennizzo. Se la ERV è stata citata in giudizio al posto del responsabile, la persona assicurata è tenuta a cedere alla ERV i suoi diritti di responsabilità fino a concorrenza delle spese.
- B In caso di assicurazione multipla (assicurazione facoltativa oppure obbligatoria), la ERV eroga le prestazioni in via sussidiaria, a meno che anche le condizioni dell'altro assicuratore non contemplino una clausola di sussidiarietà. In tal caso si applica la normativa vigente in materia di doppia assicurazione.

1.5 Altre disposizioni

- A I diritti cadono in prescrizione 5 anni dopo il verificarsi del sinistro.
- B Per l'avente diritto il foro competente è esclusivamente quello del suo domicilio svizzero o quello della sede della ERV (Basilea).
- C Le prestazioni corrisposte ingiustamente dalla ERV devono essere rimborsate alla stessa entro 30 giorni unitamente alle spese sostenute.
- D Il contratto d'assicurazione è disciplinato esclusivamente dal diritto svizzero, in particolare dalla Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).
- E Nel valutare se un viaggio in un determinato Paese sia ragionevole o meno a causa di scioperi, disordini, guerre, attacchi terroristici, epidemie ecc., sono determinanti le raccomandazioni diramate dalle autorità svizzere preposte, che sono il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE), l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) e l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).
- F I premi devono essere corrisposti entro la data indicata sulla fattura. Se i premi non vengono pagati entro le scadenze convenute, lo stipulante riceve un richiamo per iscritto dalla ERV (a sue spese e sotto comminatoria delle conseguenze in caso d'inosservanza del termine) che lo esorta a effettuare il pagamento entro 14 giorni dall'invio della diffida. Se non viene dato seguito alla diffida, l'obbligo della ERV di erogare le prestazioni viene sospeso in relazione ai sinistri che si verificano a datare dalla scadenza del termine di diffida fino al pagamento integrale dei premi.
- G Le modifiche di indirizzo devono essere comunicate immediatamente alla ERV. In caso di impossibilità di recapito del contratto d'assicurazione o del conteggio dei premi, l'obbligo dell'assicuratore di erogare le prestazioni viene sospeso fino al pagamento completo del premio arretrato.
- H La persona assicurata è tenuta a informare senza indugio la ERV qualora venga meno uno stato che dà diritto ad agevolazioni. In caso contrario, l'assicuratore si riserva il diritto di ridurre le prestazioni in caso di sinistro.
- I Per le assicurazioni stipulate dopo l'inizio della prestazione di viaggio si applica un termine di carenza di 24 ore a tutte le prestazioni.
- K Generalmente la ERV eroga le sue prestazioni in CHF. Per la conversione delle valute estere, viene applicato il tasso di cambio del giorno in cui tali importi sono stati versati dalla persona assicurata.
- L Con il rimborso del sinistro da parte della ERV, lo stipulante cede su base forfetaria e automaticamente alla ERV il proprio credito derivante dal contratto d'assicurazione.
- M Termine di disdetta
- a) Dopo ogni sinistro per il quale la ERV ha fornito delle prestazioni, il contratto
 - d'assicurazione può essere disdetto per iscritto dallo stipulante, al più tardi 14 giorni dopo essere venuto a conoscenza del pagamento della prestazione da parte della ERV;
 - dalla ERV, al più tardi al momento dell'erogazione delle prestazioni.
 - b) L'assicurazione termina 14 giorni dopo la ricezione della disdetta (recapito alla controparte).
- N Se, per una ragione contrattuale o legale, il contratto viene disdetto prima della scadenza della durata dell'assicurazione, la ERV rimborsa il premio pagato per il periodo di assicurazione non trascorso, a meno che la ERV fornisca le prestazioni assicurative e il contratto di assicurazione diventi nullo perché viene a mancare il rischio (danno totale o esaurimento delle prestazioni) o lo stipulante non disdice il contratto in caso di sinistro e in tale data il contratto sia in vigore da meno di 12 mesi.
- O Se lo stipulante trasferisce il proprio domicilio civile o la propria residenza abituale all'estero, l'assicurazione si estingue alla data del trasferimento.
- P La ERV offre una copertura assicurativa ed è tenuta a soddisfare richieste di risarcimento danni o altri tipi di prestazioni spettanti di diritto solo nella misura in cui, così facendo, non venga violata alcuna sanzione o limitazione sancita dalle risoluzioni ONU, né alcuna sanzione commerciale o economica comminata dalla Svizzera, dall'Unione europea, dal Regno Unito e dagli Stati Uniti d'America.
- Q A decorrere da un nuovo anno assicurativo la ERV può modificare i premi e le franchigie. Essa comunica allo stipulante le modifiche entro e non oltre 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso. Nel caso in cui contesti l'aumento dei premi o delle franchigie, lo stipulante ha il diritto di disdire il contratto d'assicurazione per iscritto. La disdetta è valida se la ERV la riceve entro e non oltre l'ultimo giorno dell'anno assicurativo in corso.
- R È determinante in ogni caso il testo del contratto d'assicurazione.

1.6 Obblighi in caso di sinistro

Le informazioni su come procedere in caso di sinistro sono disponibili su www.erv.ch/vorgehen.

A A chi rivolgersi

• in caso di emergenza in Svizzera al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e

• alla centrale d'allarme in servizio 24 ore su 24, al numero +41 848 801 803 o al numero verde +800 8001 8003. Tale servizio è disponibile giorno e notte (anche la domenica e nei giorni festivi). La centrale d'allarme consiglia la procedura più appropriata e organizza la necessaria assistenza

• in caso di sinistro con il Servizio sinistri della ERV, www.erv.ch/schaden, casella postale, CH-4002 Basilea, telefono +41 58 275 27 27

B La persona assicurata deve fare tutto il possibile, sia prima che dopo il sinistro, per evitare o limitare il danno, nonché fornire qualsiasi informazione utile ai fini dell'accertamento del sinistro.

C L'assicuratore deve ricevere

• tempestivamente le informazioni richieste,

• i documenti necessari e

• le coordinate di pagamento (IBAN del conto bancario o postale); in assenza delle coordinate di pagamento, le spese di bonifico pari a CHF 20.– saranno a carico della persona assicurata.

D In caso di malattia o infortunio, è necessario consultare immediatamente un medico, informarlo in merito ai programmi relativi al viaggio e seguirne le istruzioni. La persona assicurata/avente diritto deve esonerare i medici che l'hanno curata dal loro segreto professionale nei confronti degli assicuratori.

E È necessario conservare tutti i documenti in copia originale e gli oggetti danneggiati, e metterli a disposizione su richiesta della ERV.

1.7 Violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro

A In presenza di una violazione colposa degli obblighi in caso di sinistro, la compagnia d'assicurazione ha il diritto di decurtare l'indennizzo dell'importo di cui sarebbe stato ridotto se la persona assicurata avesse agito conformemente alle condizioni.

B L'assicuratore non deve attenersi all'obbligo di erogare le prestazioni se:

• vengono rilasciate intenzionalmente dichiarazioni false,

• vengono taciuti fatti o non vengono rispettati gli obblighi a cui è necessario adempiere (tra cui verbale della polizia, verbale di accertamento, conferma e ricevute) e per questo motivo l'assicuratore subisce un pregiudizio.

2 Salvataggio e recupero

2.1 Campo di applicazione, durata della validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata dell'assicurazione stabilita nella polizza assicurativa.

2.2 Prestazioni ed eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

a) i costi per le necessarie misure mediche immediate da parte dell'equipe di soccorso e per il trasferimento all'ospedale più vicino indicato per il trattamento;

b) i costi delle operazioni di ricerca e salvataggio necessarie fino a concorrenza di CHF 30 000.– a persona, qualora la persona assicurata sia scomparsa o debba essere portata in salvo.

2.3 Sinistri

In caso di emergenza in Svizzera vi preghiamo di chiamare il numero di emergenza 144, all'estero il numero di emergenza locale. Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare la centrale d'allarme della ERV. La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**

3 Rimpatrio

3.1 Campo di applicazione, durata della validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per la durata dell'assicurazione stabilita nella polizza assicurativa.

3.2 Prestazioni ed eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa a seguito di malattia grave e imprevedibile, lesioni gravi o decesso di una persona assicurata.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

a) i costi di un trasporto di emergenza con assistenza medica all'ospedale indicato per il trattamento presso il luogo di domicilio della persona assicurata; soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di questa prestazione;

b) l'organizzazione e le spese relative alle formalità richieste dalle autorità in caso di decesso di una persona assicurata durante il viaggio. Inoltre, la ERV si farà carico delle spese di cremazione al di fuori del Paese di domicilio o dei costi supplementari necessari per il rispetto della Convenzione internazionale concernente il trasporto dei cadaveri (requisiti minimi come bara o rivestimento di zinco) e del trasferimento della bara o dell'urna presso l'ultimo luogo di residenza della persona assicurata.

C Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

3.3 Esclusioni

La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni di cui alla cifra 3.2 tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. **In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.**

3.4 Sinistri

Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi di un evento assicurato all'estero occorre immediatamente chiamare il numero di emergenza locale e avvisare la centrale d'allarme della ERV. La centrale d'allarme consiglierà la procedura più appropriata e organizzerà la necessaria assistenza.

4 Protezione SOS per le emergenze durante i viaggi

4.1 Disposizione speciale, campo d'applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo per il periodo di validità stabilito nella polizza, fin quando e ogni volta che la persona assicurata si trova fuori dalla propria abitazione abituale.

4.2 Eventi assicurati

A La ERV garantisce la copertura assicurativa qualora la persona assicurata debba annullare, interrompere o prolungare la prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati:

a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso

• di una persona assicurata,

• di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,

• di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,

• del sostituto diretto sul luogo di lavoro, sicché la presenza in loco della persona assicurata è indispensabile;

b) sciopero (fatta salva la partecipazione attiva) concernente l'itinerario previsto all'estero. Disordini di qualsiasi genere, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono concretamente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata, rendendo quindi impossibile o irragionevole il proseguimento del viaggio o del soggiorno;

c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;

d) indisponibilità di un mezzo di trasporto prenotato oppure di un mezzo di trasporto pubblico utilizzato (incl. linee di contatto, materiale ferroviario, elettronica e comandi, elenco esaustivo) in seguito a guasto tecnico o all'eventualità che il mezzo in questione sia stato coinvolto in un incidente e ci siano stati dei feriti, qualora la prosecuzione del viaggio secondo programma non sia garantita; i ritardi o le deviazioni del mezzo di trasporto pubblico prenotato o utilizzato non sono considerati guasti;

e) indisponibilità (inidoneità alla guida) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e alle chiavi) del veicolo privato da utilizzare, qualora non sia possibile proseguire il viaggio come programmato;

f) eventi bellici o attacchi terroristici durante i 14 giorni successivi all'inizio di tali avvenimenti, a patto che la persona assicurata venga colta di sorpresa all'estero;

g) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità: sono assicurate soltanto le prestazioni di cui alla cifra 4.3 B e).

B Se la persona che provoca l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio a causa di un evento assicurato non è un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se quest'ultima dovesse proseguire il viaggio da sola.

C Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio del viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora il viaggio debba essere interrotto, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungato a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata. (con riserva della cifra 4.1).

4.3 Prestazioni assicurate

A Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.

B Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre:

a) le spese necessarie per rientrare temporaneamente presso il luogo di domicilio fino a CHF 3000.– a persona (viaggio di andata e ritorno per un massimo di 2 persone assicurate), a condizione che sia stato prenotato in anticipo un soggiorno di una durata prestabilita con relativo viaggio di ritorno;

b) i costi aggiuntivi di un viaggio di ritorno non programmato sulla base del biglietto ferroviario di prima classe e del volo in classe economy in aereo;

c) un anticipo spese rimborsabile di fino a concorrenza di CHF 10 000.– per persona, se una persona assicurata deve essere ricoverata in ospedale all'estero (rimborso entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio);

d) la quota proporzionale delle spese relative al viaggio non fruito (escl. le spese relative al viaggio di ritorno inizialmente prenotato); questa prestazione è limitata fino a concorrenza del prezzo della prestazione di viaggio o della somma d'assicurazione per le spese di annullamento stabilita nella polizza assicurativa e ammonta a un massimo di CHF 5000.– a persona o, in caso di più persone assicurate, a CHF 10 000.– a prenotazione;

- e) i costi aggiuntivi per il proseguimento del viaggio incl. alloggio, vitto e costi per comunicare con la centrale d'allarme (per massimo 7 giorni) fino all'importo di CHF 1000.– per persona assicurata oppure, in caso di uso di un'autovettura a noleggio, fino a CHF 1000.–, indipendentemente dal numero di persone che utilizzano l'auto a noleggio;
- f) le spese di viaggio (volo in economy/hotel di classe media) fino a CHF 5000.– per persona per due persone molto vicine alla persona assicurata che gli facciano visita in caso di degenza ospedaliera all'estero per più di 7 giorni;
- g) l'organizzazione del blocco dei telefoni cellulari, delle carte di credito e delle carte cliente, ma non dei costi che ne derivano.

C Soltanto i medici della ERV decideranno in merito alla necessità, alla tipologia e alle tempistiche di queste prestazioni;

4.4 Esclusioni

- A** La persona assicurata è tenuta a richiedere le prestazioni di cui alla cifra 4.3 tramite la centrale d'allarme e a farle approvare preventivamente dalla stessa o dalla ERV. In caso contrario le prestazioni sono limitate a un massimo di CHF 400.– a persona ed evento.
- B** È esclusa l'erogazione delle prestazioni:
- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) modifica o annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto modificarla o annullarla per motivi oggettivi; ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
 - b) se l'annullamento, l'interruzione o il prolungamento del viaggio relativi alla cifra 4.2 A a) sono avvenuti senza indicazione medica (ad es. in caso di cure mediche adeguate in loco ecc.) e se non è stato consultato un medico in loco;
 - c) se il problema di salute che ha dato luogo all'annullamento, all'interruzione o al prolungamento del viaggio deriva da una complicazione o da una conseguenza di un trattamento medico o di un intervento chirurgico già programmato all'entrata in vigore dell'assicurazione oppure al momento della prenotazione o dell'inizio del viaggio.

4.5 Sinistri

- A** A chi rivolgersi
- in caso di emergenza in Svizzera al numero di emergenza 144, all'estero al numero di emergenza locale e
 - alla centrale di allarme in servizio 24 ore su 24
- B** Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o la ERV.
- C** I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
- conferma della prenotazione (originale o copia);
 - certificato medico riportante la diagnosi, certificati ufficiali, certificato di decesso, ricevute, fatture relative alle spese assicurate aggiuntive, titoli di viaggio e/o verbali della polizia (originali);
 - copia della polizza assicurativa.

5 Spese di annullamento

5.1 Disposizione speciale, campo d'applicazione e periodo di validità

La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo e inizia con la stipula dell'assicurazione oppure, qualora sussista già una copertura assicurativa, con la prenotazione della prestazione di viaggio e termina con l'inizio della prestazione di viaggio assicurata (check-in, utilizzo del mezzo di trasporto prenotato ecc.).

5.2 Eventi assicurati

- A** La ERV accorda la copertura assicurativa qualora la persona assicurata non sia in grado di usufruire della prestazione di viaggio prenotata in seguito a uno degli eventi sottoelencati, a condizione che ciò sia avvenuto dopo la stipula dell'assicurazione o la prenotazione del viaggio:
- a) malattia grave imprevedibile, lesioni gravi, gravi complicazioni della gravidanza o decesso
 - di una persona assicurata,
 - di una persona che viaggia insieme alla persona assicurata,
 - di una persona che non viaggia insieme alla persona assicurata, ma i cui rapporti con quest'ultima sono molto stretti,
 - del sostituto diretto sul luogo di lavoro, sicché la presenza in loco della persona assicurata è indispensabile;
 - b) sciopero lungo l'itinerario previsto all'estero Disordini di qualsiasi tipo, epidemie o eventi naturali presso la destinazione di viaggio, se questi mettono realmente in pericolo la vita e i beni della persona assicurata o le autorità svizzere hanno diramato un'avvertenza di viaggio ufficiale per la destinazione di viaggio;
 - c) gravi danni ai beni della persona assicurata presso il suo luogo di domicilio in seguito a incendio, eventi naturali, furto o danni causati dall'acqua, di modo che la sua presenza a casa sia indispensabile;
 - d) indisponibilità o ritardo (entrambi in seguito a un guasto tecnico) del mezzo di trasporto pubblico (linee di contatto, materiale rotabile, elettronica e comandi inclusi, elenco esaustivo) o del taxi da utilizzare o prenotato per raggiungere il luogo di partenza ufficiale (aeroporto, stazione di partenza, porto o banchina) nello Stato di domicilio. Lo stesso vale per i veicoli su rotaia successivi che rimangono bloccati a causa di questi avvenimenti;
 - e) indisponibilità (inidoneità alla circolazione) in seguito a incidente o guasto (esclusi i guasti riconducibili a benzina, diesel, batteria e chiavi) del veicolo privato da utilizzare per raggiungere il luogo ufficiale di partenza (aeroporto, stazione, porto o banchina) nello Stato di domicilio;
 - f) se nei 30 giorni precedenti la partenza
 - la persona assicurata viene inaspettatamente assunta da un nuovo datore di lavoro con rapporto d'impiego a tempo indeterminato (sono escluse promozioni e simili) oppure
 - il contratto di lavoro della persona assicurata viene disdetto dal datore di lavoro per motivi non imputabili alla persona assicurata. In tal caso le prestazioni, conformemente alla cifra 5.2. B, sono limitate a un massimo di CHF 10000.– per evento e per persona o di CHF 20000.– per evento e per famiglia.

- g) furto di titoli di viaggio, passaporto o carta d'identità. Le prestazioni, conformemente alla cifra 5.2 B, sono limitate a un massimo di CHF 10000.– per evento e per persona o a CHF 20000.– per evento e per famiglia;
- h) gravidanza di una persona assicurata, se la data del viaggio di rientro cade oltre la 24a settimana di gravidanza oppure se per il luogo di destinazione del viaggio è prescritta una vaccinazione che costituisce un rischio per il feto o se in relazione alla destinazione di viaggio è stata diramata un'avvertenza di viaggio ufficiale per le donne incinte. In tal caso le prestazioni sono limitate alla somma d'assicurazione massima.

- B** Se la persona che provoca l'annullamento a causa di un evento assicurato non è né un consanguineo né un parente acquisito della persona assicurata, il diritto alle prestazioni sussiste solo se la persona assicurata deve intraprendere il viaggio da sola.
- C** Se la persona assicurata soffre di una malattia cronica che al momento della stipula dell'assicurazione, della prenotazione del viaggio o dell'inizio della prestazione di viaggio apparentemente non ne comprometteva la fruizione, la ERV corrisponderà le spese assicurate sostenute qualora la prestazione di viaggio debba essere interrotta, definitivamente o provvisoriamente, oppure prolungata a causa di un aggravamento acuto grave e inatteso della malattia o del conseguente decesso della persona assicurata (con riserva della cifra 5.1).

5.3 Prestazioni assicurate

- A** Per la valutazione del diritto all'erogazione delle prestazioni è determinante l'evento che fa scattare l'annullamento della prestazione di viaggio. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
- B** Al verificarsi dell'evento assicurato, la ERV copre le spese di annullamento effettivamente sostenute (tasse di sicurezza e tasse aeroportuali escluse). Complessivamente questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o alla somma d'assicurazione e ammonta a un massimo di CHF 5000.– per evento e persona o a CHF 10000.– per evento e per famiglia. Spese amministrative eccessive o ripetute non sono coperte dall'assicurazione.
- C** La ERV rimborsa le spese supplementari legate al ritardo dell'inizio del viaggio se, in seguito al verificarsi dell'evento assicurato, non è possibile usufruire della prestazione di viaggio al momento previsto; questa prestazione è limitata al prezzo della prestazione di viaggio o a un importo massimo di CHF 3000.– per persona. Se viene chiesto il rimborso dei costi aggiuntivi, il diritto alle spese di annullamento decade ai sensi della cifra 5.3.

5.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se il fornitore di prestazioni (tour operator, locatore, organizzatore ecc.) annulla la prestazione concordata o avrebbe dovuto annullarla per motivi oggettivi, ciò vale in particolare per i viaggi tutto compreso;
- b) se la malattia che ha portato all'annullamento è una complicanza o la conseguenza di un trattamento medico o di un'operazione già pianificati alla data di inizio dell'assicurazione o al momento della prenotazione del viaggio;
- c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un'operazione o di un intervento medico sussistevano già al momento della prenotazione del viaggio e la persona assicurata non è guarita entro la data della partenza;
- d) in caso di annullamento in riferimento alla cifra 5.2 A a) senza relativa indicazione medica e se il certificato medico non è stato rilasciato nel momento in cui è stato constatato per la prima volta che la persona in questione non era in grado di viaggiare;
- e) se un annullamento dovuto a una malattia psichica o a un disturbo psicosomatico
 - non può essere constatato e attestato da uno psichiatra il giorno dell'annullamento o
 - non può essere giustificato per le persone che svolgono un'attività come dipendenti, nemmeno presentando una relativa conferma di assenza (al 100%) da parte del datore di lavoro per tutto il periodo in cui non si è in grado di viaggiare attestato dal medico;
- f) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo privato si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio o durante la prosecuzione del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- g) se l'evento è riconducibile a una riparazione impropria, a una riparazione eseguita in proprio o a una modifica non autorizzata (p. es. tuning) del veicolo privato.

5.5 Sinistri

- A** Il fornitore dei servizi prenotati (agenzia di viaggi, impresa di trasporti, noleggiatore ecc.) deve essere informato immediatamente dopo il verificarsi dell'evento.
- B** I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:
- conferma della prenotazione/fattura relativa al pacchetto e fatture concernenti le spese d'annullamento o le spese di viaggio successive (originali);
 - certificato medico dettagliato, certificato di decesso o altro certificato ufficiale;
 - copia della polizza assicurativa.

6 Bagagli durante il trasporto

6.1 Campo di applicazione, durata di validità

- A** La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo esclusivamente durante il trasporto con mezzi pubblici e fintanto che gli oggetti assicurati sono sotto la custodia dell'impresa di trasporti.
- B** Gli oggetti preziosi, quando non vengono indossati o utilizzati, devono:
- essere consegnati per la custodia a una struttura ricettiva o a un guardaroba custodito oppure
 - essere riposti in un luogo a parte munito di apposita serratura, all'interno di una stanza chiusa a chiave e non accessibile a chiunque. Borse di qualsiasi genere, beautycase, ventiquattrore o portagioie non sono considerati contenitori sufficientemente sicuri.
- C** È obbligatorio osservare e seguire i consigli di viaggio del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) relativi alla destinazione del viaggio, in particolare quelli inerenti alla criminalità in loco e alle relative misure precauzionali.

6.2 Oggetti assicurati

- A Sono assicurati tutti gli oggetti che le persone assicurate (che vivono nella stessa economia domestica) portano con sé durante il viaggio per esigenze personali.
- B Per attrezzature sportive, sedie a rotelle e passeggini, la copertura assicurativa si applica esclusivamente durante il trasporto con i mezzi pubblici e fintanto che questi oggetti sono custoditi dall'impresa di trasporti.
- C Gli ausili necessari dal punto di vista medico devono essere portati sempre con sé. Fanno eccezione gli oggetti che durante il trasporto con i mezzi pubblici devono essere necessariamente consegnati alla custodia dell'impresa di trasporti.

6.3 Oggetti non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) oggetti di valore, contanti e biglietti di viaggio, titoli, atti e documenti di qualsiasi genere, software, metalli preziosi, pietre preziose e perle, oggetti per uso professionale, oggetti di valore artistico o da collezione, strumenti musicali, veicoli a motore, rimorchi, barche, tavole da surf, caravan e aerei, accessori compresi per ciascuno di essi;
- b) oggetti acquistati o ricevuti in regalo durante il viaggio (ad es. souvenir), che non sono necessari per esigenze personali durante il viaggio;
- c) oggetti di valore coperti da un'assicurazione speciale;
- d) ausili medici che sono consegnati volontariamente alla custodia dell'impresa di trasporti affinché vengano trasportati.

6.4 Eventi assicurati

Sono assicurati:

- perdita definitiva, danneggiamento, distruzione da parte di un mezzo di trasporto pubblico, a condizione che il bagaglio sia stato consegnato alla custodia del vettore affinché venisse trasportato;
- consegna tardiva (almeno 6 ore) effettuata con un mezzo di trasporto pubblico.

6.5 Prestazioni assicurate

A La ERV indennizza:

- a) in caso di danno totale o perdita definitiva di oggetti assicurati, il loro valore corrente. Per valore corrente si intende il prezzo al momento dell'acquisto dell'oggetto dedotta la diminuzione del valore di almeno il 10% l'anno a partire dalla data d'acquisto, complessivamente però al massimo il 50%;
- b) in caso di danno parziale, i costi di riparazione, tuttavia non oltre il valore corrente;
- c) per la totalità degli oggetti di valore, il loro valore corrente o al massimo il 50% della somma d'assicurazione;
- d) per occhiali, lenti a contatto, protesi e sedie a rotelle, il loro valore corrente o al massimo il 20% della somma d'assicurazione;
- e) in caso di furto o smarrimento di carte di credito e telefoni cellulari, l'organizzazione (ma non i costi) del blocco;
- f) in caso di consegna ritardata dei bagagli da parte di un mezzo di trasporto pubblico, le spese per gli acquisti di prima necessità fino a CHF 700.– a persona e fino a un massimo di CHF 4000.– per viaggio o per famiglia. Per quanto concerne il viaggio di ritorno al luogo di domicilio non sussistono diritti di rimborso.

B La somma d'assicurazione di CHF 700.– per persona definisce l'importo totale massimo di tutte le prestazioni erogate in relazione a sinistri verificatisi nel periodo di durata dell'assicurazione.

C Le prestazioni per i bagagli derivanti da tutte le assicurazioni in essere stipulate con la ERV sono limitate per ogni viaggio a CHF 2000.– per persona o a CHF 4000.– per famiglia, a condizione che le assicurazioni siano a nome dello stesso stipulante.

6.6 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) per eventi causati da azioni od omissioni intenzionali o per grave negligenza;
- b) per sinistri dovuti a usura, deperimento, agenti atmosferici, imballaggi o qualità degli oggetti carenti o deteriorati;
- c) per oggetti per i quali non è stata adottata una soluzione commisurata al loro valore in termini di custodia;
- d) per oggetti smarriti da veicoli o imbarcazioni chiusi a chiave, se non sono visibili tracce di effrazione;
- e) se la stazione di polizia più vicina viene contattata e l'incidente non viene verbalizzato o non vengono richieste indagini ufficiali.

6.7 Sinistri

A La persona assicurata è tenuta:

- a chiedere all'impresa di trasporto competente che venga rilasciato immediatamente un verbale di accertamento in merito alle cause, alle circostanze e all'entità del sinistro e anche a richiedere un risarcimento in tale sede;
- a informare per iscritto la ERV non appena rientrata dal viaggio, motivando le proprie richieste.

B I seguenti documenti devono essere fatti pervenire alla ERV:

- originale del verbale di accertamento («Property Irregularity Report» ecc.),
- originale della conferma, ricevuta/e o conferma/e d'acquisto,
- copia della polizza assicurativa.

C Gli oggetti danneggiati dovranno essere lasciati a disposizione della ERV.

7 Spese mediche e ospedaliere in tutto il mondo

7.1 Disposizione speciale, campo d'applicazione e periodo di validità

L'assicurazione vale esclusivamente per le persone con domicilio civile in Svizzera o che soggiornano abitualmente in Svizzera. La copertura assicurativa è valida in tutto il mondo, a eccezione della Svizzera, per il periodo stabilito nella polizza assicurativa. Su richiesta della ERV e a spese della persona assicurata, quest'ultima è tenuta a sottoporsi a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

7.2 Prestazioni ed eventi assicurati

A In caso di malattia o infortunio, la ERV si fa carico delle spese sostenute all'estero fino a un massimo di CHF 100 000.– per persona, come segue:

- a) cure necessarie dal punto di vista medico (medicamenti inclusi), che vengono prescritte o eseguite da medici/chiropratici abilitati;
- b) degenze ospedaliere prescritte dal medico (spese di vitto incluse) e servizi forniti da personale infermieristico qualificato per tutta la durata dei provvedimenti terapeutici;
- c) primo acquisto, noleggio, sostituzione o riparazione di ausili medici, come protesi, occhiali o apparecchi acustici, purché siano conseguenza di un infortunio e siano stati prescritti da un medico;
- d) spese di salvataggio e di trasporto necessarie dal punto di vista medico fino al più vicino ospedale idoneo al trattamento, per un massimo del 10% della somma d'assicurazione.

B La ERV rimborsa le spese in base alla tariffa della cassa malati con validità regionale in caso di trattamento ambulatoriale o di ricovero ospedaliero nel reparto comune.

C Queste prestazioni vengono erogate fino a 90 giorni dopo il termine del periodo di assicurazione concordato, a condizione che l'evento assicurato (malattia o infortunio) si sia verificato durante il periodo assicurativo in questione.

D Tutte le prestazioni vengono erogate a complemento delle prestazioni LAMal/LAINF e alle assicurazioni complementari. Il presupposto per la copertura è un'assicurazione malattia e/o infortuni in corso di validità in Svizzera.

7.3 Garanzia di copertura dei costi

Nel caso di trattamenti particolarmente costosi, nell'ambito di questa assicurazione la ERV concede garanzie di copertura dei costi (direttamente all'ospedale) per tutte le degenze ospedaliere, in complemento alle assicurazioni sociali svizzere previste per legge (LAMal, LAINF) e tenendo conto delle prestazioni di eventuali altre assicurazioni complementari. La ERV non fornisce invece garanzie di copertura dei costi per i trattamenti ambulatoriali (spese per medici, farmaci e farmacisti).

7.4 Infortuni non assicurati

L'assicurazione non copre:

- a) gli infortuni occorsi durante il servizio militare all'estero;
- b) gli infortuni occorsi durante l'esercizio di una professione artigianale;
- c) gli infortuni legati alla pratica del paracadutismo oppure occorsi durante il pilotaggio di aeromobili e apparecchi volanti;
- d) gli infortuni occorsi alla persona assicurata quale passeggero di un velivolo.

7.5 Malattie non assicurate

L'assicurazione non copre:

- a) esami di controllo generali e controlli di routine;
- b) sintomi, malattie e relative conseguenze o complicazioni già presenti all'inizio della copertura assicurativa;
- c) malattie derivanti da misure mediche profilattiche, diagnostiche o terapeutiche (p.es. vaccinazioni, trattamenti radianti), a meno che queste non si siano rese necessarie in seguito a una malattia assicurata;
- d) patologie dentali e mascellari/mandibolari;
- e) le conseguenze di misure contraccettive o abortive;
- f) la gravidanza e il parto nonché le relative complicazioni;
- g) gli stati di affaticamento ed esaurimento, i disturbi nervosi, psichici o psicosomatici.

7.6 Altre esclusioni

- a) Prestazioni concernenti malattie o infortuni (sintomi, relative conseguenze o complicazioni inclusi) esistenti già all'inizio dell'assicurazione o del viaggio oppure che avrebbero potuto essere diagnosticate – ipoteticamente – da un medico in occasione di una visita. Fa eccezione l'aggravamento acuto e imprevedibile dello stato di salute dovuto a una malattia cronica;
- b) deduzioni e franchigie delle assicurazioni sociali svizzere;
- c) eventi e prestazioni riconducibili a epidemie e pandemie;
- d) partecipazione a scioperi, disordini e dimostrazioni di qualsiasi genere;
- e) prestazioni concernenti trattamenti o cure eseguiti all'estero, se la persona assicurata si è recata nel Paese estero appositamente per tale scopo;
- f) trattamenti non eseguiti in modo scientifico (artt. 32 e 33 LAMal);
- g) riduzioni delle prestazioni effettuate da altre compagnie di assicurazione.

7.7 Sinistri

A In caso di emergenza in Svizzera vi preghiamo di chiamare il numero di emergenza 144, all'estero il numero di emergenza locale.

B In caso di infortunio o malattia, occorre rivolgersi immediatamente a un medico e seguirne le indicazioni.

C I seguenti documenti devono essere presentati alla ERV:

- certificato medico dettagliato;
- fatture delle spese per medici, farmaci e degenze ospedaliere nonché ricette mediche;
- copia della polizza assicurativa.

D Su richiesta della ERV e a spese della stessa compagnia, la persona assicurata è tenuta a sottoporsi in qualsiasi momento a una visita da parte del medico di fiducia della compagnia.

8 Soccorso stradale per veicoli a motore

8.1 Campo di applicazione, durata di validità

- A La copertura può essere stipulata solo a integrazione dei pacchetti SOS 144, SOS 144 Plus e SOS Protect Plus.
- B La copertura assicurativa è valida in Europa, Svizzera inclusa, per il periodo di validità indicato sulla polizza assicurativa.

8.2 Persone e veicoli assicurati

L'assicurazione copre l'automobile o il camper utilizzati dalle persone assicurate che vivono nella stessa economia domestica, a patto che il peso complessivo del veicolo non superi i 3500 kg, nonché le moto. Sono assicurati anche i rimorchi immatricolati per la circolazione insieme al veicolo trainante conformemente alle disposizioni legali.

8.3 Prestazioni ed eventi assicurati

- A La ERV si fa carico delle seguenti spese se il veicolo utilizzato dalla persona assicurata partendo dal suo luogo di domicilio in Europa è coinvolto in un incidente stradale, presenta un guasto o viene rubato:
- a) il traino e la riparazione fino a concorrenza di CHF 400.– (inclusi i piccoli pezzi di ricambio che il soccorritore porta con sé e che sono indispensabili per la rimessa in funzione del veicolo, escluse le spese per altro materiale). Non sono riscalate le spese per i lavori eseguiti nelle officine e per i pezzi di ricambio;
 - b) i diritti di stazionamento (spese di posteggio) fino a CHF 300.–;
 - c) il recupero del veicolo a motore fino a CHF 2000.–;
 - d) la spedizione di pezzi di ricambio, se gli stessi non sono reperibili in loco;
 - e) una perizia fino a concorrenza di un importo di CHF 200.– se la fattura delle spese di riparazione non dovesse sembrare attendibile;
 - f) le spese ai sensi della cifra 4.3 B e) per il proseguimento del viaggio ovvero per il ritorno al luogo di domicilio (incl. noleggio di un veicolo sostitutivo della stessa categoria), se per motivi impellenti, di cui si devono fornire le prove, non si può aspettare fino a quando la riparazione del veicolo sarà stata effettuata;
 - g) il recupero del veicolo, organizzato dalla ERV, se:
 - non può essere riparato entro 48 ore;
 - il veicolo rubato viene rintracciato solo dopo 48 ore oppure
 - la persona assicurata in seguito all'evento assicurato deve viaggiare con un altromezzo di trasporto e deve abbandonare il proprio veicolo o se la persona assicurata si ammala, si ferisce o decede e nessuna delle altre persone partecipanti al viaggio è in possesso di una licenza di condurre valida;per essere coperte, queste spese devono ammontare al massimo al valore attuale del veicolo che deve essere recuperato;
 - h) il costo del viaggio in treno fino al luogo in cui si trova il veicolo a motore, se la persona assicurata lo recupera personalmente;
 - i) i dazi doganali relativi al veicolo, qualora non possa essere riportato nel Paese di domicilio della persona assicurata in seguito a un danno totale o al furto del veicolo stesso.
- B In caso di spese di riparazione molto elevate all'estero, la ERV mette inoltre a disposizione della persona assicurata un anticipo spese fino a concorrenza di CHF 2000.– che deve essere rimborsato entro 30 giorni dal rientro presso il luogo di domicilio.

8.4 Esclusioni

È esclusa l'erogazione delle prestazioni:

- a) se la centrale d'allarme o la ERV non ha dato preventivamente il consenso all'erogazione delle prestazioni secondo la cifra 8.3;
- b) se i lavori di manutenzione effettuati sul veicolo si sono rivelati carenti oppure se all'inizio del viaggio esistevano o avrebbero potuto essere constatati dei problemi/difetti;
- c) per i veicoli con targa professionale;
- d) se il veicolo è stato guidato da una persona assicurata senza il consenso del proprietario;
- e) se il veicolo assicurato è stato utilizzato per il trasporto commerciale di persone o per il car sharing o il noleggio commerciali;
- f) in caso di sinistri che si verificano su strade non ufficiali o su piste di gara.

8.5 Sinistri

- A Per poter richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre avvisare immediatamente la centrale d'allarme o la ERV.
- B I seguenti documenti devono essere fatti pervenire alla ERV:
- verbale d' accertamento in originale (rapporto della polizia, verbale dell'incidente ecc.);
 - ricevute e fatture originali;
 - copia della polizza assicurativa.

9 Soccorso alpino animali

9.1 Campo di applicazione, durata di validità

- A La copertura può essere stipulata solo a integrazione dei pacchetti SOS 144, SOS 144 Plus e SOS Protect Plus.
- B La copertura assicurativa è valida esclusivamente in Svizzera per il periodo di validità stabilito nella polizza assicurativa.

9.2 Oggetto dell'assicurazione

- A La ERV concede una copertura assicurativa in caso di attività di salvataggio e recupero che in seguito a un evento assicurato vengono eseguite da un'impresa commerciale di trasporto con elicotteri e coordinati dalla centrale operativa indicata di seguito. Sono assicurate le seguenti specie animali (l'elenco è esaustivo):
- bovini (incl. yak),
 - cavalli,
 - pecore,
 - capre.
- Il detentore è il possessore registrato (identificazione mediante chip, marchio auricolare, tatuaggio).

9.3 Eventi assicurati

La ERV garantisce la copertura assicurativa per il salvataggio e il recupero in caso di

- a) lesioni gravi;
 - b) malattia grave, comprese complicazioni della gravidanza e del parto;
 - c) decesso;
 - d) caduta e smarrimento in montagna;
- se l'animale si trova in un'area che non può essere raggiunta con nessun altro mezzo di trasporto diverso dall'elicottero.

9.4 Prestazioni assicurate

- A Salvataggio
- Trasporto di animali feriti o malati al luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o un altro mezzo di trasporto.
 - Trasporto del veterinario a partire dal luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o in base al coordinamento della centrale operativa locale per la valutazione, l'assistenza di emergenza o l'abbattimento di animali non trasportabili.
- B Recupero
- Trasporto di carcasse al luogo più vicino raggiungibile con un veicolo o un altro mezzo di trasporto.
- C Al verificarsi di un evento assicurato, la ERV copre i costi fino a un massimo di CHF 2000.–.
- D Salvataggi cumulati
- In caso di salvataggio di più animali, la tariffa è ridotta di almeno il 20% a partire dal terzo animale. Se più animali assicurati subiscono un infortunio in seguito allo stesso sinistro, le indennità della ERV sono limitate all'importo massimo di CHF 15 000.–. Se le pretese superano questo importo, la somma sarà divisa in maniera proporzionale.

9.5 Condizioni, esclusioni

- a) Tutte le prestazioni devono essere comunicate e coordinate esclusivamente attraverso una centrale operativa locale.
- b) Le prestazioni possono essere fornite solo in conformità con le normative vigenti in materia di benessere degli animali. In particolare, non si possono anteporre gli interessi economici, come lo sfruttamento della carne, al benessere degli animali.
- c) Gli animali vivi devono essere trasportabili. La trasportabilità deve essere confermata dal veterinario ufficiale competente.
- d) Gli animali non trasportabili devono essere abbattuti sul posto da una persona autorizzata o da un veterinario.
- e) La copertura è sussidiaria alle assicurazioni esistenti, ai contributi di terzi e alle adesioni a eventuali organizzazioni.
- f) Sono escluse le prestazioni per gli animali feriti/uccisi da un fulmine o una caduta di massi.
- g) La decisione se eseguire o meno l'intervento spetta all'impresa di trasporti con elicotteri. Non vengono effettuati voli di ricerca, voli notturni o voli con elevato rischio per l'equipaggio. Né la centrale operativa locale, né l'assicuratore, né l'impresa di trasporto si assumono la responsabilità dei voli non effettuati.
- h) I costi per le cure da parte del veterinario sono esclusi.

9.6 Sinistri

- A Per richiedere l'erogazione delle prestazioni alla ERV, al verificarsi dell'evento assicurato occorre contattare immediatamente la centrale operativa locale.
- B La centrale operativa incaricata dal proprietario dell'animale pianifica e gestisce l'intervento. Per il coordinamento delle prestazioni, il detentore dell'animale deve fornire i seguenti dati:
- identificazione
 - persona di contatto sul posto con rispettivo numero di telefono;
 - specie animale e peso;
 - luogo dell'intervento e, se applicabile, luogo di ricovero del proprietario dell'animale/veterinario con
 - luogo,
 - nome dell'alpe con rispettive coordinate,
 - condizioni del terreno, comprese eventuali indicazioni di ostacoli come cavi o pali;
 - destinazione del trasporto
 - luogo con rispettive coordinate,
 - condizioni del terreno, comprese eventuali indicazioni di ostacoli come cavi o pali;
 - urgenza
 - animale smarrito, ferito o deceduto.

10 Glossario A-Z

- A Ausili medici**

Si considerano ausili medici tutti gli oggetti indispensabili ai fini di un trattamento o di un esame (sedie a rotelle, protesi, apparecchi per la terapia respiratoria, medicinali soggetti a prescrizione medica, occhiali da vista, lenti a contatto ecc.).
- C Colpa grave**

Commette grave negligenza chi viola le più elementari norme di prudenza che ogni persona ragionevole avrebbe osservato nelle medesime circostanze, mettendo quindi in pericolo sé stesso e gli altri.

Consanguineo / parente acquisito

In riferimento alle cifre 4.2 B e 5.2 B, sono inclusi non solo i consanguinei e i parenti acquisiti, ma anche i coniugi e i partner conviventi, nonché i partner sposati con una persona dello stesso sesso.
- D Disordini di qualsiasi tipo**

Atti di violenza diretti contro persone o cose, perpetrati durante assembramenti, sommosse o tumulti.
- E Epidemia**

Un'epidemia è una malattia che viene contratta da un numero molto elevato di persone nell'ambito di una determinata zona geografica e in un determinato arco temporale.

Estero

La Svizzera e il Paese in cui la persona assicurata ha un domicilio permanente non sono considerati Paesi esteri.

Europa

Nel campo di applicazione Europa sono compresi tutti gli Stati appartenenti al continente europeo, nonché le isole del Mediterraneo, le isole Canarie, le Azzorre, Madeira, le Svalbard e i Paesi extraeuropei che si affacciano sul Mediterraneo. Il confine orientale a nord della Turchia è formato dalla catena montuosa degli Urali e dai seguenti Stati: Azerbaigian, Armenia e Georgia, anch'essi appartenenti al campo di applicazione «Europa».

Evento naturale

Evento naturale improvviso e imprevedibile di carattere catastrofico legato alla natura. L'evento scatenante il danno è innescato da processi geologici o meteorologici.
- F Famiglia / più persone**

Per famiglia e più persone s'intendono le persone che vivono nella stessa economia domestica e sono sposate, in un'unione domestica o conviventi, inclusi genitori, nonni, nonché figli. Fanno parte della famiglia anche i figli minorenni che non vivono nella stessa economia domestica nonché quelli che vivono nella stessa economia domestica durante le vacanze e i figli minorenni in affidamento. Sono equiparate a una famiglia due persone che vivono in un'abitazione condivisa con i loro eventuali figli.
- I Incidente**

È considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte.

Isolamento / quarantena

L'isolamento o la quarantena sono misure mirate a interrompere le catene di contagio e quindi ad arginare l'ulteriore diffusione di una malattia infettiva.
- L Luogo di domicilio / Stato di domicilio**

Lo Stato di domicilio è quello in cui la persona assicurata ha il suo domicilio civile o in cui soggiorna o soggiornava abitualmente prima dell'inizio della copertura assicurativa.
- M Malattia**

Per malattia si intende qualsiasi compromissione della salute fisica, mentale o psichica che non sia conseguenza di un infortunio e che richieda una visita medica o un trattamento medico oppure che comporti un'incapacità lavorativa.
- M Mezzi di trasporto pubblici / velivoli**

I mezzi di trasporto pubblici e gli aerei includono tutti gli aeromobili, i veicoli di terra e le imbarcazioni autorizzati al trasporto pubblico di passeggeri. Non rientrano tra i mezzi di trasporto pubblici quelli operanti nell'ambito di giri turistici/ giri in aereo o in elicottero, nonché i veicoli a noleggio e i taxi.
- O Oggetti di valore**

Per oggetti di valore si intendono, tra le altre cose, gioielli contenenti o realizzati con metalli preziosi, orologi, notebook/laptop con relativi accessori, hardware, telefoni cellulari, attrezzature fotografiche, cinematografiche, video e audio con relativi accessori. Sono considerati inoltre di valore tutti gli oggetti che presentano un valore a nuovo superiore a CHF 2000.–.

Ordine delle autorità

Per ordine delle autorità s'intende qualsiasi direttiva o decisione emessa da un'autorità ufficiale, nazionale o estera (detenzione, divieto di ingresso nel o di uscita dal Paese, chiusura delle frontiere e/o dello spazio aereo, quarantena disposta con carattere generale per un'ampia superficie, p. es. quando si arriva a destinazione [durante un viaggio] o quando si rientra nello Stato di domicilio). Tale ordine ha carattere vincolante.

- P Pandemia**

Per pandemia s'intende la diffusione a livello internazionale e globale di un'epidemia.

Persone assicurate

Le persone assicurate sono coloro che vengono menzionati nella polizza o nel giustificativo di pagamento o il gruppo di persone descritto nella polizza. Sono beneficiarie della copertura assicurativa e allo stesso tempo possono essere stipulanti.

Prestazioni / pacchetti di viaggio

Le prestazioni/i pacchetti di viaggio comprendono, per esempio, la prenotazione di un volo, di un viaggio in nave, in autobus o in treno, di un trasferimento in autobus o di altri trasporti da e verso il luogo di soggiorno o, in loco, la prenotazione di una camera d'albergo, di un appartamento per le vacanze, di un alloggio per un campo sciistico o per vacanze destinate allo svolgimento di attività sportive.
- R Rapina**

Furto effettuato ricorrendo all'uso o a minacce di violenza.

Recupero

Il recupero consiste nelle operazioni di salvataggio e messa in sicurezza di persone e animali dalla zona di pericolo (incluso il recupero del cadavere/della carcassa).
- S Salvataggio**

Per salvataggio si intende il fatto di evitare un pericolo per le persone o gli animali mettendoli al sicuro da una situazione di pericolo (per la vita o la salute) tramite manovre/procedure tecniche di salvataggio.

Spedizione

Per spedizione s'intende un viaggio di scoperta o ricerca scientifica che si svolge per più giorni in regioni remote e inesplorate oppure un'escursione in montagna che parte da un campo base e si spinge fino ad altezze superiori ai 7000m s.l.m. Sono incluse anche le escursioni in zone pianeggianti estremamente isolate, come ai Poli, ai deserti del Gobi o del Sahara, alla foresta vergine della regione amazzonica o in Groenlandia, nonché l'esplorazione di specifiche reti di grotte.

Spese di annullamento

Se il viaggiatore recede dal contratto, il tour operator non ha più il diritto di incassare il prezzo del viaggio concordato, ma può tuttavia richiedere un adeguato indennizzo. L'ammontare dell'indennizzo si determina in base al prezzo del viaggio, detratto il valore delle spese risparmiate dal tour operator, nonché ciò che può guadagnare utilizzando in altro modo le prestazioni di viaggio in questione.

Sport estremi

Esercizio di discipline sportive fuori del comune, durante il quale la persona interessata è esposta a massimo stress fisico e psichico. Sono determinanti, tra l'altro, le classificazioni Suva in vigore.

Stipulante

Lo stipulante è la persona che ha stipulato un contratto d'assicurazione con la ERV.

Svizzera

Il campo di applicazione «Svizzera» comprende la Svizzera e il principato del Liechtenstein.
- T Terrorismo**

Per terrorismo s'intende qualsiasi atto o minaccia di violenza per raggiungere determinati scopi politici, religiosi, etnici, ideologici o simili. Il ricorso o la minaccia di ricorso alla violenza sono tesi a diffondere paura o terrore fra la popolazione o parte di essa oppure a esercitare una determinata influenza su un governo o su delle istituzioni statali.